

# Newsalert

15 – 20 Dicembre 2018

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## Weekly Newsalert

### Financial Regulatory Outlook

#### Esposizioni deteriorate

##### > Segnalazione delle esposizioni deteriorate

#### *Final Report. Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures*

Il 27 aprile 2018 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il documento di consultazione "Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures".

Si tratta del progetto di Orientamenti rivolti agli enti creditizi relativi alla **segnalazione delle esposizioni deteriorate** (cd. "Non-Performing Exposures – NPEs"), delle **esposizioni oggetto di concessioni** (cd. "Forborne Exposures - FBES") e delle **attività pignorate** (cd. "Foreclosed assets").

Si segnala, ora, che EBA ha pubblicato il 17 dicembre 2018 il documento "**Final Report. Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures**" che contiene il progetto finale di Orientamenti volti a (i) specificare le informazioni che devono essere segnalate e (ii) fornire modelli uniformi per la segnalazione.

In particolare, nella bozza di Orientamenti sono inclusi **dieci modelli di comunicazione**, di cui quattro applicabili a tutte le istituzioni creditizie e sei agli enti significativi con alti livelli di esposizioni deteriorate.

L'obiettivo di EBA, attraverso i presenti Orientamenti che si applicheranno dal **31 dicembre 2019**, è di promuovere la trasparenza, fornire informazioni significative agli operatori di mercato sulla qualità patrimoniale degli enti creditizi e affrontare qualsiasi

potenziale asimmetria informativa in modo coerente e comparabile.

Si attendono ora le **traduzioni** degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

A decorrere dalla data di pubblicazione delle traduzioni, le autorità nazionali competenti avranno due mesi di tempo per comunicare a EBA se intendono conformarsi.

[Final Report. Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures](#)

## Disciplina EMIR

### > *Obbligo di compensazione e tecniche di mitigazione del rischio*

#### *Final Report. Amendments to the EMIR Clearing Obligation under the Securitisation Regulation*

#### *Final Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 on risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty (CCP)*

In data 4 maggio 2018 il **Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee** (EBA, ESMA ed EIOPA, le cd. “**ESAs**”) hanno pubblicato due documenti di consultazione:

- “*Consultation Paper. Amendments to the EMIR Clearing Obligation under the Securitisation Regulation*”.
- “*Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 on risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a CCP*”.

Si segnala, ora, che le **ESAs** hanno pubblicato il **18 dicembre 2018** le **bozze finali** delle suddette norme tecniche di regolamentazione, precisamente:

- “*Final Report. Amendments to the EMIR Clearing Obligation under the Securitisation Regulation*”, riguardante l'**obbligo di compensazione**;
- “*Final Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 on risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty (CCP)*”, riguardante le **tecniche di mitigazione del rischio**.

Si tratta di due documenti di consultazione elaborati dalle **ESAs** ai sensi delle deleghe previste, rispettivamente, dagli articoli 4 (“**Obbligo di compensazione**”) e 11 (“**Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP**”) del Regolamento (UE) 648/2012 (cd. “**Regolamento EMIR**”), come modificati dall’articolo 42 del

Regolamento (UE) 2017/2402 (cd. “**Regolamento sulle cartolarizzazioni**”).

In particolare, la consultazione sulle norme tecniche di regolamentazione relative all’**obbligo di compensazione** individua i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di controparte.

La consultazione sulle norme tecniche di regolamentazione relative alle **tecniche di mitigazione del rischio**, invece, prevede **modifiche al Regolamento delegato (UE) 2016/2251** che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

I *Final Report* sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione e saranno soggetti all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

[Final Report Amendments to the EMIR Clearing Obligation under the Securitisation Regulation](#)

[Final Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation \(EU\) 2016/2251 on risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty \(CCP\)](#)

## Disciplina prudenziale

### > *Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri*

#### *Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models*

In data 5 dicembre 2016 sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea** è stato pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070** della Commissione, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità Bancaria Europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. “**CRD IV**”).

Si segnala, ora, che l'**Autorità Bancaria Europea (EBA)** ha pubblicato, il **18 dicembre 2018**, sul proprio sito internet il documento “*Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models*”.

Nello specifico, si tratta di un **documento di consultazione** che contiene norme tecniche di attuazione (cd. “**ITS – Implementing Technical Standards**”) volte a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda l'**analisi comparata sui modelli interni** degli enti per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (cd. “**benchmarking exercise**”) in relazione al rischio di credito e al rischio di mercato.

In particolare, EBA propone di sostituire integralmente i sette Allegati di cui si compone il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 al fine di aggiornare i portafogli di riferimento e gli obblighi di segnalazione in vista dell'analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni che si terrà nel 2020.

La consultazione si concluderà il **1° febbraio 2019**.

[Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation \(EU\) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models](#)

## Imprese di assicurazione

### > *Modello risk based di analisi sulla condotta di mercato delle imprese*

***Lettera al mercato del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto “Sviluppo di un modello risk based per la vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese - utilizzo di alcuni dati contenuti nel reporting di vigilanza per finalità prudenziale (inclusi QRT) e relativi indicazioni e chiarimenti”***

In data 18 dicembre 2018 IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato avente ad oggetto lo "**Sviluppo di un modello *risk based* per la vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese - utilizzo di alcuni dati contenuti nel reporting di vigilanza per finalità prudenziale (inclusi QRT) e relativi indicazioni e chiarimenti**".

La Lettera è rivolta alle imprese di assicurazione con sede in Italia e richiama l'attenzione dei rispettivi **organi amministrativi** e dei responsabili della redazione e revisione delle informazioni, sull'adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo sulle informazioni da fornire ad IVASS.

IVASS, infatti, sulla scia dell'attività di vigilanza a tutela dei consumatori a livello europeo, sta sviluppando un sistema di **retail risk indicators** per lo svolgimento della propria azione di vigilanza sulle singole imprese.

La finalità dello sviluppo di un modello *risk based* per la vigilanza è quello di intercettare preventivamente fenomeni che possano essere pregiudizievoli per gli assicurati.

In tal senso, IVASS invita le imprese a seguire i chiarimenti e le istruzioni contenute nella Lettera per la compilazione dei *template* relativi al *reporting* di vigilanza a partire dalla rilevazione riferita al 31 dicembre 2018.

[Lettera al mercato di IVASS del 18 dicembre 2018](#)

## Decreto fiscale 2019

### > Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge

#### *Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»*

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la **legge di conversione** 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “**Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**”, il cd. “**Decreto fiscale 2019**”.

Si segnalano, in particolare, i seguenti articoli di interesse suddivisi per tematica:

#### ➤ **Credito cooperativo**

- Art. 20 “Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi”

- Art. 20-bis “Sistemi di tutela istituzionale” - Modifiche agli articoli 33, c. 1-bis e 37-bis, c. 1-bis del TUB

- Art. 20-ter “Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa”

#### ➤ **Istituti di pagamento ex 114-decies TUB**

- Art. 25-novies “Istituzione dell’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”

#### ➤ **Imprese di assicurazione e riassicurazione**

- Art. 20-quater “Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli” - Rivolto alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali; è prevista l’adozione da parte di IVASS di un regolamento in materia di contabilizzazione dei titoli non durevoli

#### ➤ **Imprese di assicurazione, banche, intermediari finanziari, SIM, SGR - Tema depositi dormienti**

- Art. 20-quinquies “Modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116”

(●) Obbligo per le imprese di assicurazione di verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite il servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate, l’esistenza in vita degli assicurati; obbligo di comunicare ad IVASS, entro il 31 marzo di ciascun anno, i pagamenti effettuati ai beneficiari delle polizze degli assicurati deceduti. Sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione di tale obbligo (Capo II del CAP).

(●) Obbligo per banche italiane, intermediari finanziari, SIM, SGR, Poste Italiane - Banco Posta di verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite il servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate, l’esistenza in vita dei titolari dei seguenti rapporti contrattuali: deposito di somme di denaro, deposito di strumenti finanziari, contratto di assicurazione; obbligo di inviare comunicazione al titolare del rapporto contrattuale circa l’invito ad impartire disposizioni da parte di possibili eredi. Sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione di tale obbligo (artt. 144, 144-bis, 144-ter, 145 TUB e art. 195 TUF).

[Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria](#)

## Normativa IVASS

### > Polizze abbinate ai finanziamenti

#### *Lettera al mercato del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto “Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) - modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento”*

In data 18 dicembre 2018 IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet una Lettera al mercato avente ad oggetto "**Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) - modalità di calcolo del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento**".

La Lettera è rivolta **(i)** alle imprese di assicurazione con sede in Italia, **(ii)** alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro che esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e **(iii)** alle banche, agli intermediari assicurativi e agli altri soggetti iscritti, in qualità di intermediari assicurativi, nella sezione D del RUI.

Poiché IVASS ha ricevuto vari reclami relativi alle modalità di calcolo adottate dalle imprese per la determinazione della parte di premio non goduto da restituire all'assicurato in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'Autorità ha deciso di fornire con la presente Lettera alcune **indicazioni** alle imprese volte a chiarire le modalità di calcolo dell'eventuale premio da rimborsare.

Nel fornire indicazioni alle imprese, IVASS richiama l'articolo 39 "Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento" del Regolamento 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi (in vigore dal 1° gennaio 2019) che fornisce le **modalità di calcolo** della parte di premio pagato e non goduto in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento.

L'Autorità, inoltre, ha riscontrato che il contraente è molte volte penalizzato in quanto accade spesso che le formule utilizzate nel concreto per il calcolo del premio da rimborsare non siano in linea con quanto previsto dalla normativa e non considerano l'effettivo debito residuo per la parte relativa al premio puro da restituire; inoltre, alcune imprese, nelle condizioni di

polizza, non forniscono esempi esaustivi relativi ai calcoli da effettuare.

IVASS, pertanto, invita le imprese a:

- 1) **verificare** la correttezza delle formule utilizzate, anche in relazione al portafoglio in vigore;
- 2) **aggiornare**, se necessario, entro 60 giorni, l'informativa precontrattuale e le condizioni di polizza dei prodotti in commercio inserendo una formula che tenga conto, per la parte di premio puro delle garanzie vita da rimborsare, oltre che della durata residua, dell'effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, coerentemente con i criteri richiamati nelle condizioni contrattuali e con il dettato regolamentare, accompagnata da un chiaro esempio illustrativo. I medesimi criteri dovranno essere applicati anche alle assicurazioni danni, laddove le prestazioni prevedano il rimborso del debito residuo alla data dell'evento assicurato;
- 3) **gestire** le richieste di rimborso del premio non goduto (per i contratti già stipulati) sulla base dei corretti criteri di calcolo.

[Lettera al mercato del 18 dicembre 2018](#)

## Finanza sostenibile

### > Finanza sostenibile & MiFID II / UCITS / AIFMD / Agenzie di rating

#### Consultazioni di ESMA per l'elaborazione di pareri tecnici e di Orientamenti riguardanti rischi e fattori connessi alla sostenibilità all'interno dei framework MiFID II/ UCITS/ AIFMD

ESMA ha pubblicato, il 19 dicembre 2018, sul proprio sito internet tre documenti di consultazione, nel dettaglio:

- *Consultation Paper on integrating sustainability risks and factors in MiFID II*;
- *Consultation Paper on integrating sustainability risks and factors in the UCITS Directive and AIFMD*;
- *Consultation Paper. Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings*.

I tre documenti in consultazione riguardano il tema della **finanza sostenibile** e sono volti a supportare il “**Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile**” definito dalla Commissione europea a marzo 2018.

In particolare i tre documenti trattano i profili di sostenibilità (**fattori ambientali, sociali e di governance**) nelle aree, rispettivamente, della negoziazione dei titoli (Direttiva **MiFID II**), dei fondi di investimento (Direttive **UCITS** e **AIFMD**) e delle agenzie di rating del credito (**CRAs**).

Attraverso i primi due *Consultation Paper*, ESMA richiede un contributo alle parti interessate, attraverso una serie di domande specifiche, per l'elaborazione di un **parere tecnico** richiesto dalla Commissione europea sull'**integrazione dei rischi e dei fattori connessi alla sostenibilità** all'interno del framework normativo di MiFID II, per quanto riguarda la **negoziazione di titoli**, e all'interno dei framework normativi riguardanti i **fondi di investimento alternativi** (AIFMD - *Alternative Investment Fund Managers*) e gli **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari** (UCITS - *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*).

Il terzo *Consultation Paper*, invece, contiene una bozza di Orientamenti sugli obblighi informativi delle agenzie di *rating* del credito (CRAs - *Credit Rating Agencies*); in particolare, gli Orientamenti sono volti a migliorare la qualità e la coerenza delle segnalazioni

riguardanti i fattori ambientali, sociali e di *governance*.

Le bozze di parere tecnico e la bozza di Orientamenti trattano i profili relativi ai requisiti organizzativi, alle condizioni operative, alla gestione del rischio, ai conflitti di interesse, alla *governance* dei prodotti e ai requisiti informativi.

È possibile fornire commenti ai primi due *Consultation paper* entro il **19 febbraio 2019**; ESMA dovrà presentare alla Commissione i pareri tecnici richiesti entro il **30 aprile 2019**.

La consultazione sulla bozza di Orientamenti si conclude il 19 marzo 2019.

[Consultation Paper on integrating sustainability risks and factors in MiFID II](#)

[Consultation Paper on integrating sustainability risks and factors in the UCITS Directive and AIFMD](#)

[Consultation Paper. Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings](#)

## SREP & Prove di stress

### > Traduzioni degli Orientamenti EBA riveduti sullo SREP e sulle prove di stress

#### **Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza**

Il 20 luglio 2018 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di Orientamenti dal titolo “*Final Report. Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing*” che rappresenta la **revisione dei cd. “Orientamenti SREP”** emanati dalla stessa EBA nel dicembre 2014.

Si segnala, ora, che il 19 dicembre 2018 EBA ha pubblicato, sul proprio sito internet, la **traduzione** nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea del documento concernente gli **“Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l’orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014”**.

I presenti Orientamenti apportano **modifiche** agli “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)”, del 19 dicembre 2014 (i cd. “Orientamenti SREP”), emanati ai sensi dell’articolo 107 (3) della Direttiva 2013/36/UE (cd. “**CRD IV – Capital Requirements Directive**”).

La revisione degli Orientamenti SREP si inserisce nell’ambito del **processo di revisione** delle disposizioni relative al quadro di riferimento del **Secondo Pilastro di Basilea** (cd. “*Pillar 2 framework*”) sul tema del controllo prudenziale; l’obiettivo di EBA è quello di migliorare la **gestione del rischio** degli enti e la convergenza in materia di vigilanza nel processo di SREP.

Tra le modifiche apportate da EBA agli Orientamenti SREP esistenti, si segnala in particolare la modifica del titolo degli stessi; è stato infatti aggiunto il riferimento alle **prove di stress di vigilanza** e di conseguenza all’interno degli Orientamenti viene

descritta la gamma delle prove di stress svolte da EBA nel contesto delle prove di stress di vigilanza.

Le autorità competenti sono tenute a notificare ad EBA entro il **1° aprile 2019** se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.

Le disposizioni degli Orientamenti del 2014 che non sono state modificate dai presenti Orientamenti **restano in vigore e continuano ad applicarsi**.

Gli Orientamenti riveduti si applicheranno dal **1° gennaio 2019**.

[Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale \(SREP\) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l’orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014](#)

## Brexit

### > Depositari centrali di titoli e Controparti centrali

#### Decisioni di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei regimi normativi del Regno Unito

Si segnala che sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 325** del 20 dicembre 2018 sono state pubblicate **due Decisioni di esecuzione** della Commissione europea, del 19 dicembre 2018, nel dettaglio:

- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030** della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031** della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030** stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili ai **depositari centrali di titoli** già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito sono considerate **equivalenti** ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento titoli nell'Unione europea e sui depositari centrali di titoli (cd. "**CSDR – Central Securities Depositories Regulation**").

L'equivalenza concessa dalla presente Decisione è consentita per un **periodo di tempo limitato** e cioè fino al **30 marzo 2021**.

La **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031**, invece, stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle **controparti centrali** già stabilite e autorizzate nel Regno Unito sono considerate **equivalenti** ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e

i repertori di dati sulle negoziazioni (cd. "**EMIR - European Markets Infrastrutture Regulation**").

L'equivalenza concessa dalla presente Decisione è consentita per un **periodo di tempo limitato** e cioè fino al **30 marzo 2020**.

Le Decisioni **si applicano** a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito; tuttavia, le Decisioni **non si applicheranno** se sarà soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- (b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Entrambe le Decisioni entrano in **vigore il 21 dicembre 2018**.

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2018/2030](#)

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2018/2031](#)

## Per informazioni e contatti

### Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Email: [fabrizio.cascinelli@pwc.com](mailto:fabrizio.cascinelli@pwc.com)

### Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Email: [giovanni.stefanin@pwc.com](mailto:giovanni.stefanin@pwc.com)

### Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager | Legal

Email: [mario.m.zanin@pwc.com](mailto:mario.m.zanin@pwc.com)

**Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).**

**Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:**

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>

